

Allegato "B" all'atto n. 1975 di raccolta.

FONDAZIONE BPV

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Per iniziativa di Banco BPM S.p.A. (il “**Fondatore**” o il “Banco BPM”) con atto del 13 settembre 2019 a rogito del Notaio Mattia Marino di Verona, è costituita la “**Fondazione Banca Popolare di Verona**”, o, in breve, “**Fondazione BPV**” o “**Fondazione**”.

Articolo 2

Sede e durata

La **Fondazione** ha sede in Verona, Piazza Nogara n. 2.

La **Fondazione**, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanza e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di favorire il conseguimento delle sue finalità.

La **Fondazione** è costituita senza limiti di durata.

Articolo 3

Finalità e attività

La **Fondazione** non ha finalità di lucro e - raccogliendo e facendo propri i valori di solidarietà sociale e civile tradizionalmente espressi dalle Banche di rilevanza locale confluite prima nell'ex Banco Popolare e quindi nel **Banco BPM** – si propone di realizzare, sostenere e promuovere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la **Fondazione** promuove, attua e sostiene iniziative di assistenza, beneficenza, studio, ricerca e formazione nei territori di competenza della Direzione Territoriale Verona e Nord-Est (BPV) del Banco BPM nell'ambito territoriale, seppur non esclusivamente, delle regioni del Triveneto, in continuità con l'attenzione riservata, dalla stessa Banca, a detti territori e alle diverse realtà che costituiscono il profilo identitario del **Gruppo Banco BPM**.

Nell'ambito di tali finalità la **Fondazione** in particolare promuove e sostiene iniziative nel settore:

- dell'educazione,
- della formazione scolastica e universitaria,
- dell'istruzione in genere,
- della ricreazione,
- dell'assistenza sociale e sanitaria, con particolare attenzione alle fasce sociali maggiormente disagiate,
- della cultura,
- del culto,
- della ricerca scientifica,
- del patrimonio artistico, storico e architettonico.

In via meramente esemplificativa, la **Fondazione** può dunque, in via diretta o in sinergia e in collaborazione con altre Fondazioni od enti pubblici e privati, anche effettuando operazioni di concentrazione con altre fondazioni od Enti legalmente riconosciuti che perseguono finalità analoghe:

- svolgere attività di promozione e di sostegno di progetti a supporto dell'educazione dell'infanzia e degli studi scolastici o universitari,

- organizzare eventi o programmi a favore di soggetti bisognosi o di fasce d'età non più attivamente occupate,
- sostenere progetti in ambito sociale,
- promuovere mostre o manifestazioni culturali in genere,
- istituire e supportare l'erogazione di borse di studio o di finanziamenti a iniziative di ricerca.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La **Fondazione** può operare con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari. In generale e per il perseguimento dei propri scopi, essa può:

- a) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con altre fondazioni, soggetti pubblici e privati;
- b) collaborare con università, scuole, fondazioni ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative conformi con gli scopi statutari;
- c) promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da alti enti pubblici e privati;
- d) richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- e) amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità;
- f) acquisire - esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari - partecipazioni in società e altri organismi italiani o esteri, nonché collaborare con, e partecipare a, fondazioni, enti, associazioni o istituzioni, pubblici e privati, e sempre che l'attività di tali enti sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di iniziative conformi con gli scopi statutari, anche concorrendo alla loro costituzione;
- g) aderire ad associazioni nazionali, europee e sovranazionali, conformi con le sue finalità;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) erogare contributi e fornire supporto formativo e/o organizzativo a progetti proposti da individui e soggetti che non abbiano come finalità il profitto;
- j) promuovere attività culturali coerenti con le finalità della **Fondazione**;
- k) svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della **Fondazione**, senza poter compiere in alcun caso attività commerciali o che abbiano come finalità il profitto.

Alla **Fondazione** è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Fondatore

Il Banco BPM assume la veste di Fondatore costituente e ad esso è riservato il compito di nominare i Consiglieri di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente ai sensi dell'articolo 9 che segue.

Il Fondatore designa il Segretario Generale a sensi dell'articolo 14 che segue.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della **Fondazione** è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal

Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;

b) dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla **Fondazione**, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;

c) dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati al patrimonio;

d) da ogni liberalità, elargizione o contributo fatta da enti e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della **Fondazione**;

e) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Articolo 7

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la **Fondazione** dispone di un Fondo di gestione costituito da:

a) le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 6;

b) le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della **Fondazione**;

c) i contributi del Fondatore e i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici o privati non espressamente destinati al patrimonio;

d) i ricavi legati alle attività istituzionali o strumentali e accessorie della **Fondazione** e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla **Fondazione** e che non sia espressamente destinata a incremento del patrimonio.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Gli organi della **Fondazione** sono:

- il Fondatore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo.

Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi comprese le funzioni di Presidente e di Vicepresidente, sono rese gratuitamente; esse danno luogo al rimborso delle spese sostenute (e documentate) per lo svolgimento del proprio incarico e autorizzate dal Consiglio stesso.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di otto componenti, compreso - in quanto membro di diritto - il Responsabile pro-tempore della Direzione Territoriale Verona e Nord-Est (BPV) del Banco BPM, nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo ed escluso il membro di diritto - per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo come pure il rinnovo del Consiglio di Amministrazione viene effettuato dal Fondatore o suo avente causa.

Contestualmente alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore indica i componenti che assumono la carica di Presidente e Vicepresidente della **Fondazione**.

Nel caso venga meno, in corso di mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore provvede alla sostituzione ai sensi del presente articolo, fermo restando che il componente o i componenti così nominati rimarranno in carica per il periodo residuo di carica del componente o dei componenti sostituiti.

Il Consiglio decade ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri in carica.

Entro tre mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o in caso di inerzia o impedimento dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

La convocazione e il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono curati dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso, ma in ogni caso con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

Nel caso di convocazione con posta elettronica i membri del Consiglio di Amministrazione devono procedere all'elezione di un domicilio elettronico, con apposita dichiarazione depositata agli atti della **Fondazione**.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della **Fondazione** o anche altrove in Italia.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

In caso di partecipazione a distanza possono venire indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse.

Articolo 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della **Fondazione**.

Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:

- pianifica le attività e ne approva le linee strategiche;
- approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;
- valuta con cadenza almeno annuale i risultati dell'attività svolta;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- nomina un Segretario Generale, su designazione del Fondatore, anche al di fuori dei propri componenti;
- approva, con il parere favorevole del Fondatore, le modifiche dello Statuto della **Fondazione** con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica;
- approva la trasformazione della **Fondazione** con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Articolo 12

Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della **Fondazione**.

Il Presidente:

- a) cura i rapporti con autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie, e rappresenta la **Fondazione** nelle manifestazioni e iniziative ufficiali;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l'ordine del giorno;
- c) monitora l'esecuzione, coadiuvato dal Segretario Generale, delle deliberazioni del Consiglio;
- d) ha la rappresentanza legale e processuale della **Fondazione**, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- e) determina l'adozione di eventuali regolamenti e procedure della **Fondazione**.

Al Presidente o Vicepresidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti in carica, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della **Fondazione** o comunque inerenti agli scopi e alle proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le funzioni, il Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, il Consigliere di Amministrazione più anziano di età, ai quali spetta pure la rappresentanza legale e processuale della **Fondazione**.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o dal Vicepresidente che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo è monocratico con un membro effettivo ed un supplente, ed è composto da soggetti nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo - tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo è nominato dal Fondatore sia in sede di atto costitutivo sia per il suo rinnovo con deliberazione adottata almeno trenta

giorni precedenti la scadenza del mandato.

I membri durano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo e possono essere confermati.

L'Organo di controllo controlla la gestione contabile e amministrativa della Fondazione; a tal fine provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci di previsione e consuntivo. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al membro effettivo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute (e documentate) per lo svolgimento del proprio incarico, l'eventuale compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore o suo avente causa.

Articolo 14

Organizzazione e funzionamento della Fondazione - Segretario Generale

L'organizzazione e la componente amministrativa della **Fondazione** sono curati da un Segretario Generale, nominato - anche al di fuori dei propri componenti - dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Fondatore.

Il Segretario Generale, tra l'altro:

- a. cura e promuove i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, per l'ideazione, costituzione e realizzazione di iniziative, progetti e *partnership* finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari;
- b. cura, di concerto con Presidente e Vicepresidente, i rapporti con le autorità, le istituzioni e i mezzi di informazione;
- c. cura l'organizzazione dei processi di lavoro della **Fondazione**;
- d. promuove l'adozione di regolamenti o procedure della **Fondazione**;
- e. esegue, di concerto con il Presidente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f. sovrintende alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- g. fornisce gli elementi per la valutazione dei risultati, assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla **Fondazione**;
- h. esercita gli ulteriori poteri e compiti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

La **Fondazione** potrà concordare con il Fondatore di avvalersi per l'esercizio della propria attività di strutture e di personale di quest'ultimo.

Articolo 15

Contabilità e bilanci di previsione e consuntivo

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predisponde e approva il bilancio preventivo e ne invia copia all'Organo di Controllo e al Fondatore.

Nel bilancio preventivo sono indicati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle per le attività istituzionali della **Fondazione**.

A loro volta, queste ultime vanno suddivise in ragione della loro destinazione.

La relazione dell'Organo di Controllo sul bilancio di previsione è redatta entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge, il bilancio relativo all'esercizio precedente con la relazione che illustra l'andamento della gestione nei distinti ambiti in cui la **Fondazione** è intervenuta.

Bilancio e relazione sono trasmessi tempestivamente all'Organo di Controllo, il quale entro quindici giorni trasmette al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente il bilancio entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno qualora particolari motivate esigenze lo richiedano.

Il Bilancio approvato e la relazione dell'Organo di Controllo sono trasmessi al Fondatore unitamente a una dettagliata informativa sull'attività svolta dalla **Fondazione** nell'esercizio di riferimento che evidenzia, in particolare, gli scopi perseguiti, i settori d'intervento, i soggetti beneficiari e gli importi delle erogazioni.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della **Fondazione**.

È vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della **Fondazione**, a eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.

Articolo 16

Conflitti d'interesse

I componenti degli organi della **Fondazione** operano nell'esclusivo interesse della **Fondazione** stessa.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la **Fondazione**, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto; se si tratta del Segretario Generale, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 17

Proroga degli organi

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 18

Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente e del Segretario Generale, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti a cura del Segretario medesimo.

Articolo 19

Controllo dell'autorità governativa

La **Fondazione** è soggetta alle disposizioni degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, delle disposizioni del D.P.R. 361/2000 e delle leggi che regolano le fondazioni riconosciute.

Articolo 20

Scioglimento e devoluzione dei beni

È prevista l'estinzione della **Fondazione** nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della **Fondazione** stessa divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti in carica, delibera da comunicare all'Autorità Tutoria per far dichiarare l'estinzione della **Fondazione** ex articolo 6 D.P.R. 361/2000.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della **Fondazione**, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

In ogni caso di estinzione della **Fondazione**, tutti i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad Enti che perseguano finalità analoghe indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Carlo Fratta Pasini

Firmato: Mattia Marino Notaio